

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 441

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PENNACCHINI

Presentata il 26 luglio 1979

Modifiche al sistema penale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La fine anticipata della VII Legislatura ha impedito che il Parlamento potesse risolvere, sulla base delle molte ed importanti iniziative legislative presentate, alcuni nevralgici problemi. Tra questi indubbiamente è da ricomprendersi la materia relativa alla depenalizzazione di alcune fattispecie di reati minori, già oggetto di uno specifico disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa e trasmesso al Senato il 15 novembre 1978.

Le motivazioni che ispiravano il predetto disegno di legge e gli obiettivi che esso si prefiggeva appaiono oggi del tutto validi ed attuali, e tali da giustificare la ripresentazione di un testo legislativo del tutto identico a quello approvato dalla Camera nella scorsa legislatura.

La proposta di legge, che si presenta all'approvazione del rinnovato Parlamento, trova il suo presupposto nell'esigenza, ampiamente riconosciuta, di avviare un sistema di giustizia penale più conforme ai mutati valori espressi dalla coscienza sociale ed insieme di rimuovere almeno in

parte le cause che impediscono il regolare funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e dell'istituzione penitenziaria.

È cosa troppo nota, perché sia necessario sottolinearla, che anche dopo la recente legge di depenalizzazione del 1975, il nostro ordinamento continua a perseguire con la sanzione penale una congerie di comportamenti che vanno dai delitti più gravi ed allarmanti alle condotte solo marginalmente devianti. Il carattere indifferenziato di questa risposta punitiva non solo appare all'opinione pubblica sempre meno giustificato, ma con l'appesantimento dell'apparato giudiziario che esso comporta, costituisce anche, direttamente o indirettamente, una delle cause più significative di gran parte delle disfunzioni della giustizia penale. Il sovraccarico degli uffici giudiziari, determinato dalla pendenza di migliaia di processi per reati di minimo rilievo sociale, ostacola la sollecita definizione dei processi più seri, facilita la prescrizione di reati che hanno arrecato danni rilevanti al singolo ed alla collettività, impedisce, infine, che la magistratura, specie inquirente, possa impe-

gnarsi, con tutta l'efficacia possibile, nella lotta alla criminalità più pericolosa. La dispersione di molte energie che consegue alle caratteristiche rigide della reazione punitiva nel nostro Paese è inoltre aggravata dal ricorso indiscriminato ad una penalizzazione di tipo detentivo ed alla mancanza di ogni forma, sia pure parziale, di articolazione della risposta sanzionatoria. Deriva da ciò l'effetto ulteriore di un affollamento eccessivo delle prigioni, con conseguenze che si ripercuotono non solo su coloro che vengono ristretti in carcere per infrazioni spesso di lievissima entità, ma anche sull'efficienza e sulla funzionalità del sistema penitenziario. Correlativamente, l'abuso della penalizzazione detentiva e la mancanza di altre sanzioni, più adeguate a determinati tipi d'illecito, finiscono per affievolire il valore intimidatorio della giustizia penale; così come in particolare è certo che in molti casi soprattutto relativi alla violazione di interessi a cui la coscienza sociale attribuisce attualmente un valore primario, le sanzioni pecuniarie e le pene detentive predisposte dall'ordinamento hanno perduto, per loro natura o per la loro misura, ogni reale efficacia deterrente, così da non avere nessuna idoneità ad impedire o almeno a contenere, in certi settori, la crescita preoccupante di infrazioni spesso socialmente molto rilevanti.

Le misure oggetto della presente proposta legislativa, senza avere la pretesa di risolvere in termini definitivi i problemi prima segnalati, intendono tuttavia fronteggiare le più gravi disfunzioni del sistema in modo efficace e coerente, mediante una articolata strategia di interventi che ha i suoi momenti qualificanti nella depenalizzazione degli illeciti di minore rilievo sociale, nella tendenziale eliminazione delle pene detentive brevi, attraverso la loro sostituzione con pene diverse, nell'ampliamento dei casi di perseguibilità a querela, nell'aumento delle sanzioni per alcune categorie di reati e più in generale nel rafforzamento della repressione penale laddove ne è emersa la necessità.

Ciascuna di queste misure ha una sua autonomia e una precisa finalità, ma nel-

lo stesso tempo è integrata e completata dalle altre, in modo che tutte nel loro complesso adempiono una funzione unitaria, sottraendosi così alla logica dei provvedimenti parziali e disorganici per dare invece l'avvio, anche se in un'ottica ancora limitata, a una strategia nuova, che tenda a modellare nel futuro un sistema di giustizia penale più rispondente di quanto non sia quello attuale alle esigenze di una società civile, democratica e moderna.

In particolare, la depenalizzazione dei reati minori e l'estensione della procedibilità a querela hanno lo scopo immediato di dare a certe infrazioni una risposta più adeguata ai contenuti di disvalore che effettivamente le caratterizzano nel momento attuale, e quindi a ridurre i carichi di lavoro dell'apparato giudiziario, in modo da correggere le disfunzioni che ne costituiscono gli effetti immediati o indiretti. La depenalizzazione infatti, affidando ad altri apparati dello Stato la repressione degli illeciti minori, rappresenta uno strumento efficace, sia per evitare il ricorso alla pena in relazione a reati che non sono tali da suscitare allarme sociale, sia per decongestionare gli uffici giudiziari e favorirne l'azione e gli interventi in direzioni più significative. A sua volta, la previsione della procedibilità a querela per un numero maggiore di reati risponde all'esigenza di adeguare i modi ed i limiti dell'intervento penale alla minore rilevanza sociale che hanno attualmente gli interessi offesi da determinate condotte delittuose, e serve nel contempo ad evitare in molti casi l'inizio dei relativi processi penali.

L'una e l'altra misura tuttavia finirebbero per avere, nelle direzioni accennate, effetti soltanto parziali se ad esse non si accompagnasse la previsione della sostituzione del carcere con pene d'altro tipo per i reati minori ed in genere per i casi in cui la pena detentiva appare inutilmente afflittiva.

Inoltre la limitazione della penalizzazione detentiva favorisce lo sfollamento delle carceri e una più corretta gestione

dell'istituzione penitenziaria, contribuendo così indirettamente a rendere più efficaci le pene detentive inflitte per i reati più gravi, in quanto diverranno più agevoli la custodia ed un opportuno trattamento rieducativo di coloro che ne saranno colpiti.

La maggiore efficacia del sistema che ne deriva trova peraltro un completamento sia in congegni appositamente previsti dalla presente proposta di legge per rendere sufficientemente incisiva la repressione degli illeciti depenalizzati e dei reati puniti con pene sostitutive del carcere, sia nel rafforzamento dell'intervento penale in taluni settori in cui risulta poco produttiva la reazione punitiva dell'ordinamento, così come è attualmente configurata.

A questo fine, si è in particolare agito sull'impiego delle pene accessorie, nella convinzione che in certi casi esse possono avere un'efficacia deterrente maggiore delle pene oggi previste dalla legge e nella speranza quindi che anche queste modifiche possano contribuire, col provocare la diminuzione dei reati considerati, alla riduzione dei carichi di lavoro dell'amministrazione della giustizia.

Risulta evidente da ciò come nel loro complesso tutte le misure adottate abbiano, tra le altre, la finalità unitaria di contenere e di semplificare gli interventi della giustizia penale e più in generale di liberare la magistratura di una parte dei suoi compiti attuali per metterla in condizione di agire con maggiore efficacia e tempestività riguardo ai reati più gravi e di più rilevante significato sociale. Si attua così un risultato, che pur avendo carattere strumentale, appare tuttavia di grande rilievo, specie in un momento come questo in cui il fenomeno della crimina-

lità dilagante compromette sensibilmente la stabilità dell'ordine pubblico e richiede quindi che anche la magistratura si impegni con tutte le sue energie per poterla opportunamente fronteggiare. È peraltro appena il caso di sottolineare come l'effetto accennato giustifichi ampiamente, sul piano politico, l'affidamento ad altri apparati dello Stato di una parte del lavoro che oggi fa carico all'amministrazione della giustizia, e come tale conseguenza si inserisca compiutamente nella logica di un provvedimento che risponde alla necessità di una razionalizzazione del sistema, corrispondente alle mutate esigenze della realtà sociale.

Si è già detto infatti come i singoli gruppi di misure in cui si concreta questa proposta di legge, tendono ad adeguare la risposta punitiva dell'ordinamento alle mutate valutazioni sociali dei diversi tipi di comportamenti devianti, nel tentativo di sostituire a un'azione repressiva indiscriminata un primo modello di strategia differenziata dell'intervento penale.

Per rispondere alle finalità ed alle esigenze sommariamente indicate la proposta di legge si articola in cinque distinti capi, che riguardano: il primo la depenalizzazione dei reati previsti da leggi speciali e la disciplina degli illeciti puniti con sanzioni amministrative pecuniarie; il secondo le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; il terzo l'estensione della perseguibilità a querela, il quarto l'aumento delle sanzioni pecuniarie e l'aggravamento di pena per alcune contravvenzioni, il quinto infine il rafforzamento dell'intervento penale, attraverso una serie di disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E
CONTRAVVENZIONI E DISCIPLINA DE-
GLI ILLECITI PUNITI CON SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 1.

(Sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o alla ammenda).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 24.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

Non si applica, altresì, ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 2, lettera a);

b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) dalla legge 23 dicembre 1974, n. 694, sul porto delle armi a bordo degli aeromobili;

d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

g) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale;

h) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

i) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che sono punibili a querela.

ART. 2.

(Altri casi di depenalizzazione).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

a) dagli articoli 665, 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

ART. 3.

(Entità della somma dovuta).

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire centomila a lire tre milioni per la violazione dell'articolo 665, primo e terzo comma, da lire trecentomila a lire quattro milioni per la violazione del secondo comma dell'articolo 665, da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669, da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione del sesto comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge stessa.

La somma è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

ART. 4.

(Solidarietà).

Se la violazione è imputabile a più persone, queste sono obbligate in solido al pagamento della somma dovuta.

Il proprietario o, in sua vece, l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento sulla cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. La prova liberatoria non è ammessa per i padroni ed i committenti quando la violazione è commessa dai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

ART. 5.

(Non trasmissibilità dell'obbligazione).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

ART. 6.

(Pagamento in misura ridotta).

È ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione.

Nei casi di violazione delle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente,

l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è escluso nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

ART. 7.

(Atti di accertamento).

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di luoghi e di cose, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stata rilasciata la carta di circolazione.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

ART. 8.

(Contestazione).

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Per i residenti all'estero la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 16 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Per la forma della contestazione personale o della notificazione continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

ART. 9.

(Violazioni accertate attraverso analisi di campioni).

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il capo del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio rappresentante. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel

termine di quindici giorni dalla comunicazione della prima analisi, che è allegata all'istanza medesima.

Delle operazioni dell'analisi di revisione è data comunicazione all'istante almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Alle violazioni accertate nei modi indicati nei precedenti commi non si applica l'articolo 8 ed il termine per il pagamento in misura ridotta decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa, da effettuarsi a cura del capo del laboratorio che l'ha compiuta.

Le comunicazioni previste nei precedenti commi sono effettuate anche agli interessati che risiedono all'estero.

ART. 10.

(Obbligo del rapporto).

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo successivo, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle Regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presen-

tato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti, nel sostituire la sanzione penale o nel prevedere direttamente la sanzione amministrativa, abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 7, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma che precede.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nel precedente comma sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente l'analisi di revisione è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle disposizioni di legge esistenti, gli istituti incaricati della stessa analisi.

ART. 11.

(Connessione obiettiva con un reato).

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a

decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 10 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 8, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima della apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con lo autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

ART. 12.

(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale).

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

ART. 13.

(Ordinanza-ingiunzione).

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 10 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel precedente comma, mediante domanda esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integral-

mente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, effettuata nelle forme previste dall'articolo 8; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

I provvedimenti di cui al presente articolo, quando, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 10, sono emessi dalle autorità regionali, non sono soggetti al controllo della commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 14.

(Sanzioni amministrative accessorie).

Il giudice penale o l'autorità amministrativa, nell'emettere sentenza di condanna o ordinanza-ingiunzione di pagamento, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste come sanzioni penali accessorie delle leggi vigenti, quanto esse consistono nella privazione o sospensio-

ne di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, o nella pubblicazione del provvedimento di condanna.

Alla pubblicazione non si procede sino a che è pendente il giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione.

Le autorità di cui al primo comma possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano alla persona a cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma che precede non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se l'assicurazione non è stata pagata prima della emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 665 del codice penale, può essere disposta la chiusura del locale; questa è sempre disposta quando è accertata la violazione del secondo comma dello stesso articolo; per la violazione del terzo comma del medesimo articolo 665 può essere disposta la sospensione, per un periodo non superiore a venti giorni, o la revoca della licenza.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della leg-

ge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

ART. 15.

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

Nella determinazione della sanzione pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle violazioni della medesima disposizione di legge che siano state in precedenza commesse dalla stessa persona, alle condizioni economiche di quest'ultima.

La confisca prevista dal terzo comma dell'articolo 14 non può non essere disposta quando essa sarebbe sproporzionata alla gravità della violazione, tenuto anche conto delle altre sanzioni inflitte per la stessa violazione.

ART. 16.

(Giudizio di opposizione).

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore disponga diversamente.

L'opposizione si propone mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata. L'opponente può stare in giudizio personalmente.

Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore ne dispone la notifica, a cura del cancelliere, all'autorità che ha emesso il provvedimento e ordina alla stessa di depositare, entro i successivi quindici giorni, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione o notificazione.

Successivamente il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, con il quale può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Il decreto è notificato, a cura del cancelliere, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza, che può stare in giudizio di persona o attraverso un funzionario appositamente delegato.

Nel corso del giudizio il pretore dispone anche d'ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari. Appena terminata l'istruttoria, invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se lo ritiene necessario, concede alle parti, su loro richiesta, un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Il processo è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

Con la sentenza il pretore può annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza e ridurre l'entità della sanzione, nei confronti del solo opponente. Accoglie l'opposizione

quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile, ma è ricorribile per cassazione.

ART. 17.

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente e, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ART. 18.

(Prescrizione).

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

ART. 19.

(Esecuzione forzata).

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo 16, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo avere trattenuto lo aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.

Le Regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 11, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 17, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

ART. 20.

(Devoluzione dei proventi).

I proventi delle sanzioni previste nell'articolo 1 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 10 i proventi spettano alle Regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota è ripartita tra gli aventi diritto, nella proporzione spettante a ciascuno di essi.

ART. 21.

*(Valutazione delle violazioni
in tema di circolazione stradale).*

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e della carta di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 11, 12 e 16, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

ART. 22.

(Ambito di applicazione).

Se non è diversamente stabilito, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, per tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è stata prevista in sostituzione di una sanzione penale.

ART. 23.

*(Sanzioni amministrative
previste da leggi regionali)*

Quando la sanzione amministrativa è prevista da leggi regionali, alla ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dalla autorità regionale si applica l'ultimo comma dell'articolo 13.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dall'articolo 16.

ART. 24.

(Violazioni finanziarie).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione della pena pecuniaria le violazioni previste da leggi finanziarie punite con la sola ammenda.

Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla pena prevista nel primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria.

In caso di mancato versamento della pena pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie si applicano, altresì, gli articoli 3, primo comma, 5, 19, penultimo comma, e 20 della presente legge.

ART. 25.

(Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni depenalizzate).

Quando lo stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione in cui la sanzione penale è sostituita con una sanzione amministrativa a norma dei

precedenti articoli 1, 2 e 24, si applica solo la disposizione speciale.

Tuttavia, ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano soltanto le sanzioni penali ivi previste, anche quando gli stessi fatti costituiscono violazioni depenalizzate previste da disposizioni speciali.

Ai fatti puniti dall'articolo 665 del codice penale si applicano soltanto le sanzioni amministrative comminate dalla presente legge, anche quando gli stessi fatti sono previsti da disposizioni penali.

È fatta salva, altresì, ogni altra disposizione diversa da quella contenuta nel primo comma.

ART. 26.

(Disposizioni abrogate).

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 27.

(Norme transitorie).

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 8 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento,

con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione delle stesse in pena detentiva per insolvibilità del condannato. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 14. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla carta di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

ART. 28.

(Revoca e sospensione della carta di circolazione).

Nel caso previsto dall'articolo 21 e in ogni altro caso di revoca o sospensione della carta di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

ART. 29.

(Entrata in vigore).

Il presente capo entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO II

SANZIONI SOSTITUTIVE
DELLE PENE DETENTIVE BREVI

ART. 30.

(Sostituzione di pene detentive brevi).

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva en-

tro il limite dei sei mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 34 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva.

ART. 31.

(Applicabilità delle pene sostitutive).

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

ART. 32.

(Semidetenzione).

La semidetenzione comporta l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

La semidetenzione comporta altresì:

1) il divieto di allontanarsi dal comune ove ha sede l'istituto penitenziario, salvo autorizzazione a recarsi in altro co-

mune concessa esclusivamente per motivi di lavoro, di studio o di famiglia;

2) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi da fuoco, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

3) la sospensione della patente di guida;

4) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

5) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 39 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 48.

ART. 33.

(Libertà controllata).

La libertà controllata comporta:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione a recarsi in altro comune concessa esclusivamente per motivi di lavoro o di studio;

2) il divieto di allontanarsi dall'abitazione, come accertata e determinata nella sentenza di condanna, per non meno di dieci ore consecutive al giorno, scelte in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato;

3) l'obbligo di presentarsi almeno due volte per settimana, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con i comprovati impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

4) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi da fuoco, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

5) la sospensione della patente di guida;

6) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

7) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel termine da essi fissato, la ordinanza emessa a norma dell'articolo 39 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 48.

ART. 34.

(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguglio).

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostitutiva.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Quando, per la concessione della sospensione condizionale della pena sostitutiva o per qualsiasi altro effetto giuridico, deve eseguirsi un ragguglio tra semidetenzione o libertà controllata e pena detentiva, il computo ha luogo calcolando un giorno di semidetenzione o di libertà controllata per un giorno di pena detentiva.

ART. 35.

(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva).

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice provvede discrezionalmente alla sostituzione della pena detentiva, avvalendosi dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale; tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato o

quando vi si oppongano esigenze di tutela della collettività.

Deve in ogni caso specificatamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena irrogata.

ART. 36.

(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva).

La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo già recidivi e condannati più di due volte a pena detentiva, ovvero anche una sola volta a pena superiore ai tre anni di reclusione, abbiano commesso il reato nei cinque anni della condanna precedente.

La pena detentiva non può altresì essere sostituita nei confronti di coloro che si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

ART. 37.

(Esclusioni oggettive).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza);

373 (falsa perizia o interpretazione);

385 (evasione);

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato e nelle borse di commercio);

501-*bis* (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura).

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti:

dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione relative al divieto di riorganizzazione del partito fascista).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni, esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.

ART. 38.

(Condanna alla pena sostitutiva).

Il giudice nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la libertà controllata, la semidetenzione o la pena pecuniaria.

ART. 39.

(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata).

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al pretore del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 32 e 33 e osservando le norme concernenti gli incidenti di esecuzione stabilite negli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il pretore può limitarne la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, che procede a norma dell'articolo seguente.

ART. 40.

(Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata).

Appena ricevuta l'ordinanza, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescri-

zioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, della patente di guida, del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente alla durata della pena.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal pretore.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre cancellate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del pretore è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata dal pretore per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

ART. 41.

(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna).

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza, il locale comando dell'Arma dei carabinieri verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni im-

postegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato controllato.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del pretore con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.

ART. 42.

(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata).

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte in reclusione o arresto, a seconda della specie della pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare senza indugio il pretore che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 39 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

Essi devono altresì arrestare chiunque è colto in flagrante violazione di tali prescrizioni, dandone notizia al pretore entro ventiquattro ore.

Il pretore, nel caso previsto dal comma precedente, convalida l'arresto nelle successive quarantotto ore; se l'arresto è avvenuto fuori della flagranza, ordina la liberazione dell'arrestato e detrae dalla pena inflitta la durata dell'arresto. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, ma il termine per l'avviso al difensore è ridotto a dodici ore.

In ogni caso il pretore, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, provvede mediante ordine di carcerazione alla conversione prevista nel primo comma. L'ordine di carcerazione è trasmesso all'auto-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rità di pubblica sicurezza, che provvede immediatamente all'esecuzione; se l'interessato dichiara di opporsi, si applica il terzo comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale senza effetto sospensivo.

ART. 43.

(Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione).

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiatione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

ART. 44.

(Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata).

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 40 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il pubblico ministero o il pretore determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione e la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno

successivo a quello della cessazione dell'esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 40.

ART. 45.

*(Sospensione disposta
a favore del condannato).*

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, la pena della semidetenzione o della libertà controllata può essere sospesa dal pretore per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni.

La sospensione non può comunque essere superiore a sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione sono adottate cautele dirette ad impedire che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della pena. Se il condannato viola le cautele imposte o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 41 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita a norma dell'articolo 42.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal pretore che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

ART. 46.

(Esecuzione di pene concorrenti).

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate per più reati una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica in ogni caso la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino ad un anno; oltre questo limite si applica la pena detentiva sostituita.

Le pene della semidentenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

ART. 47.

(Iscrizione dei decreti e delle sentenze di condanna nel casellario).

Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale anche con l'indicazione della pena sostitutiva.

ART. 48.

(Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata).

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza di cui all'articolo 39 possono essere modificate dal pretore per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme concernenti gli incidenti di esecuzione.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende la esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia competente per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni, il quale procede ai sensi dell'articolo 40. Allo stesso organo di polizia sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 32 e 4, 6 e 7 dell'articolo 33.

ART. 49.

*(Pagamento rateale
della multa o dell'ammenda).*

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili; ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nel precetto, il condannato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della pena in un'unica soluzione.

ART. 50.

L'ultimo comma dell'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione della pena pecuniaria a norma di legge. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo ».

ART. 51.

(Esecuzione di pene pecuniarie e convertite).

Quando la pena pecuniaria deve essere convertita in una pena detentiva non superiore a tre mesi, il pubblico ministero o il pretore applica la libertà controllata e trasmette il relativo provvedimento al pretore del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena a norma dell'articolo 39.

Quando la pena pecuniaria deve essere convertita in una pena detentiva superiore a tre mesi, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione a norma del codice penale e trasmette il relativo provvedimento al presidente della sezione di sorveglianza per il procedimento di ammissione alla semilibertà.

Il presidente della sezione di sorveglianza, concluso il procedimento, comunica al pubblico ministero o al pretore la ordinanza che ammette il condannato al regime di semilibertà.

Il pubblico ministero o il pretore trasmette immediatamente all'autorità di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione e può far eseguire, quando lo ritiene opportuno, la notificazione indicata nel secondo comma dell'articolo 581 del codice di procedura penale.

Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il terzo comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale senza effetto sospensivo.

ART. 52.

(Norma transitoria).

Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

CAPO III

ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ
A QUERELA

ART. 53.

Dopo il primo comma dell'articolo 120 del codice penale è inserito il seguente:

« Nei casi previsti dalla legge, il diritto di querela spetta anche alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno ».

ART. 54.

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 334. - (*Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa*). — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia ».

« ART. 335. - (*Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*). — Chiunque, avendo in cu-

stodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

ART. 55.

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa di lire sessantamila a seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

ART. 56.

Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 388-bis. - (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo*). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne

cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

ART. 57.

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 493-bis. - (*Casi di perseguibilità a querela*). — I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 sono punibili a querela della persona offesa o del danneggiato.

Sono altresì punibili a querela della persona offesa o del danneggiato i delitti previsti dagli articoli 489 e 490, quando concernono una scrittura privata.

Si procede di ufficio, se i fatti previsti dagli articoli 485, 489 e 490 riguardano un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore ».

ART. 58.

Nell'articolo 570 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti di minori, dal numero 2 del capoverso, il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

ART. 59.

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

ART. 60.

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il colpevole è punito a querela della persona offesa nei casi previsti dalla prima parte di questo articolo e dalla prima parte del primo capoverso dell'articolo stesso. Si procede tuttavia d'ufficio se le lesioni gravi sono conseguenza di infortunio sul lavoro o se consistono in una malattia professionale ».

ART. 61.

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila ».

ART. 62.

L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 631. - (*Usurpazione*). — Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, della altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

ART. 63.

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 632. - (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbli-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che o private, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

ART. 64.

All'articolo 636 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

ART. 65.

Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 639-bis. — (*Casi di esclusione della perseguibilità a querela*). — Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede di ufficio, se si tratta di terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico ».

ART. 66.

Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il colpevole è punito a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante ».

ART. 67.

L'ultimo comma dell'articolo 646 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61, e il reato ha cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità ».

ART. 68.

(Norma transitoria).

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

CAPO IV

AUMENTO DELLE SANZIONI
PECUNIARIE E AGGRAVAMENTO DI
PENA PER ALCUNE CONTRAVVENZIONI

ART. 69.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 24. — (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a lire dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

« ART. 26. — (*Ammenda*). — La pena della ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a

lire quattromila né superiore a lire due milioni.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

« ART. 66. — (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni, se il giudice si avvale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

« ART. 78. — (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, previsto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e lire sei milioni per l'ammenda; ovvero lire ottanta milioni per la multa e lire sedici milioni per l'ammenda, se il giudice si avvale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, previsto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di

pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

« ART. 135. — (*Ragguaglio fra pene diverse*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva ».

« ART. 237. — (*Cauzione di buona condotta*). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre, dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

ART. 70.

L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Perdono giudiziale*). — Se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio ».

ART. 71.

(Aumento delle pene pecuniarie).

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975 sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire quattromila e a lire diecimila.

Quando la legge stabilisce la pena della multa inferiore nel minimo a lire diecimila o nel massimo a lire venticinquemila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

ART. 72.

(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate rispettivamente a lire quattromila e a lire diecimila.

ART. 73.

(Pene proporzionali).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle pene proporzionali, solo se determinato con riferimento ad una somma di danaro fissata per legge.

ART. 74.

*(Aggravamento di pena
per alcune contravvenzioni).*

È aggiunta la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, che sono previste:

a) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

b) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

c) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, concernente gli alimenti per la prima infanzia ed i prodotti dietetici;

d) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Continua ad applicarsi la pena prevista per l'ipotesi aggravata quando essa è più grave di quella prevista nel presente comma.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE
ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE,
SOSPENSIONE CONDIZIONALE
DELLA PENA E CONFISCA

ART. 75.

I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione da una professione o da un'arte;

3) l'interdizione legale;

4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Pene accessorie per le contravvenzioni sono la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ».

ART. 76.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti ».

ART. 77.

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-bis. — (*Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*). — L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a tre mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio ».

« ART. 32-ter. — (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre ».

« ART. 32-quater. — (*Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del capoverso, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

ART. 78.

Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo ».

ART. 79.

L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — (*Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa*). — La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni dirit-

to che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile ».

ART. 80.

Dopo l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 35-bis. — (*Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*). — La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare durante la sospensione l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio ».

ART. 81.

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 140. — (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Durante l'istruzione o il giudizio il giudice può ordinare che all'imputato sia applicata provvisoriamente una pena accessoria, quando sussistono evidenti ragioni processuali e, avuto riguardo alla gravità del reato, ritiene che possa essere inflitta una condanna che importa l'irrogazione di quella pena accessoria.

Quando una pena accessoria comporta la interdizione da più uffici o da più at-

tività professionali il giudice può disporre la sospensione provvisoria anche da uno solo di essi.

In ogni caso la pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge.

Il tempo della pena accessoria provvisoriamente applicata è computato nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano all'interdizione legale ».

ART. 82.

Il numero 6 dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda ».

ART. 83.

Dopo l'articolo 162 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 162-bis. — (*Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative*). — Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dello arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte estingue il reato ».

ART. 84.

Nell'articolo 164 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« La sospensione condizionale della pena non può essere nuovamente disposta quando la condanna sia inflitta per un reato commesso entro tre anni dalla data della sentenza con la quale fu concessa la prima sospensione condizionale ».

ART. 85.

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — (*Obblighi del condannato*).
— La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nella prima parte, salvo che ciò sia assolutamente impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti ».

ART. 86.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 168. — (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna, per un delitto anteriormente commesso, a pena che cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

ART. 87.

L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 389. — (*Inosservanza di pene accessorie*). — Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata ».

ART. 88.

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione presen-

tata a norma dell'articolo 162-*bis* del codice penale può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza ».

ART. 89.

Il primo comma dell'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Qualora dalla condanna inflitta derivi una pena accessoria applicabile provvisoriamente, il giudice, il quale ritiene di valersi della facoltà consentitagli dall'articolo 140 del codice penale, ordina con la sentenza l'applicazione provvisoria di quella pena accessoria ».

ART. 90.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 512. — (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore

e il procuratore della Repubblica, nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e, nel caso di condanna, per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

ART. 91.

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513. — (*Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise*). — Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione, ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello, nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e, nel caso di condanna, per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ».

ART. 92.

Nell'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento ».

ART. 93.

Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, all'ultimo capoverso del numero 1, dopo le parole « Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che », sono inserite le seguenti: « si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che ».

ART. 94.

Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-bis. — Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale ».

« ART. 48-ter. — Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del provvedimento ».

ART. 95.

Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 116-bis. — Nei casi più gravi, o quando ricorre la recidiva specifica, la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere per la durata di un anno assegni bancari o postali ».

« ART. 116-ter. — Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni a chi commette uno dei delitti previsti dall'articolo 116, numeri 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni ».

ART. 96.

Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 124. — All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il

funzionario responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

Chi dichiara il falso è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

« ART. 125. — Il funzionario che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Con la stessa pena, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito il funzionario che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali ».

ART. 97.

Dopo l'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti:

« ART. 80-bis. — (*Confisca e sequestro del veicolo*). — Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale ».

« ART. 80-ter. — (*Pena accessoria*). — Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale ».

ART. 98.

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

« ART. 80-bis. - (*Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità*). — Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità ».

ART. 99.

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte le parole: « La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

ART. 100.

(*Norma di coordinamento*).

Ogniquale volta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione « patria potestà », la medesima è sostituita dalla espressione « potestà dei genitori ».

ART. 101.

Il secondo comma dell'articolo 2368 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ».

ART. 102.

L'articolo 2641 del codice civile è abrogato.